



DETERMINAZIONE N. DPC017/313

L'Aquila 28 ottobre 2020

SERVIZIO: DEMANIO IDRICO E FLUVIALE

OGGETTO: Determinazione n. DPC/263 del 23.12.2019 recante "Esercizio della potestà sanzionatoria: individuazione dei presupposti per la graduazione delle sanzioni di cui all'art. 133 del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 della L. 24.11.1981 n. 689": sua convalida e contestuale disapplicazione ex art. 21 nonies comma 2 Legge 241/1990 e s.m.i.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO E IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA L.R. 14 settembre 1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", in particolare:

- l'articolo 23, comma 1, lett. i), della L.R. 77/1999 e s.m.i. che dispone "Il Direttore, nell'ambito dell'incarico conferito e fermo restando il potere di indirizzo dell'Organo di direzione politica, svolge le seguenti funzioni: ...omissis... emana, sentiti i dirigenti della Direzione o Dipartimento, le direttive tecniche in relazione a questioni di particolare complessità'...omissis...";
- l'articolo 24, comma 1, della L.R. 77/1999 e s.m.i. che dispone " Il dirigente preposto al Servizio, nell'ambito dell'autonomia funzionale dirigenziale, svolge funzioni di direzione e organizzazione della struttura affidata."

VISTO in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 s.m.i. che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione a firma congiunta del Direttore e del Dirigente n. DPC/263 del 23.12.2019 recante "Esercizio della potestà sanzionatoria: individuazione dei presupposti per la graduazione delle sanzioni di cui all'art. 133 del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 della L. 24.11.1981 n. 689";

CONSIDERATO che, è stato chiesto un parere all'Avvocatura regionale con nota prot. n. 255699 in data 01.09.2020, al fine di chiarire se le citate linee guida potessero essere applicate, come in essa previsto, ai verbali elevati dal 1° aprile 2016 ovvero dalla data del passaggio della funzione dalla Province alla Regione;

PRECISATO che, antecedentemente all'adozione del citato provvedimento in assenza di linee guida la determinazione delle sanzioni previste dall'art. 133 del D. Lgs. 152/06 per i verbali trasmessi dalle province è avvenuta applicando il minimo edittale;

PRESO ATTO del parere reso dall'Avvocatura regionale in data 08.10.2020 che ha osservato:

- "...omissis... Orbene, tornando allo specifico argomento della presente indagine, stante la generalità del principio di irretroattività della norma incriminatrice, riferibile tanto alle previsioni introduttive di nuove sanzioni quanto a quelle che, come nella fattispecie in disamina, finiscono per rendere più onerosa l'entità di una sanzione già esistente, le linee guida regionali non potranno che trovare applicazione *ratione temporis* nei casi di violazioni successive all'adozione della determinazione regionale, cioè accertate a far data dal 24.12.2019...omissis..." richiamando i principi di legalità e di irretroattività previsti dall'art. 1 della Legge 689/81, che sostanzialmente recepisce quelli previsti dall'art. 25, secondo comma, della Costituzionale e dall'art. 2 c.p.;
- "...omissis...Per tutte le altre che impongono l'applicazione delle previsioni in materia sanzionatoria solo nei casi e per i tempi in esse considerati, la determinazione della sanzione potrà seguire, nel rispetto dei richiamati principi generali vigenti in materia di violazioni amministrative e procedure sanzionatorie le modalità utilizzate sino all'approvazione dei criteri guida regionali...omissis".

CONSIDERATO che, con nota prot. 302414 in data 16.10.2020, è stato informato il Direttore del Dipartimento del parere reso dall'Avvocatura, con richiesta di valutare l'adozione di un provvedimento di disapplicazione o di revoca della determinazione direttoriale in argomento nei termini indicati ed applicare la sanzione nel minimo edittale per i verbali elevati nel periodo 2015 sino alla data del 23.12.2019;

PRESO ATTO del riscontro fornito dal Direttore con mail in data 22.10.2020, con indicazione di procedere alla redazione di un provvedimento di disapplicazione della determina n. DPC/263 del 23.12.2019 nei termini di cui al parere dell'Avvocatura regionale;

VISTO l'art. 25 della Costituzione che prevede *"Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge."*;

VISTO l'art. 1 della Legge 689/1981 che dispone *"Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati."*;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare l'art. 21 *nonies* comma 2 recante *"è fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole"*;

CONSIDERATO che, la determina in argomento è stata adottata in data 23.12.2019 e pertanto ancora non è stato superato il termine dei diciotto mesi previsto dal 1° comma del art. 21 *nonies*;

CONSIDERATO altresì *che*, alla luce delle pregresse motivazioni e del parere reso dall'Avvocatura regionale, la citata determina va disapplicata ai verbali antecedenti alla sua adozione e quindi va applicata ai soli verbali elevati a far data dal 24.12.2019 e fino a tale data la modalità di determinazione della sanzione è quella precedentemente utilizzata;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Demanio idrico e Fluviale;

DATO ATTO che il presente atto non costituisce assunzione di spesa per il bilancio della regione Abruzzo;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m.i. concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, quanto segue:

1. di disporre la convalida della determinazione n. DPC/263 del 23.12.2019 con conseguente sua disapplicazione ai verbali antecedenti alla sua adozione;
2. di esercitare, eventuale, azione in autotutela nel caso in cui si sia già provveduto già ad adottare quanto disposto con la determinazione n. 263/23.12.2019;
3. di stabilire che ai verbali elevati dal 1° aprile 2016 al 23.12.2019 va applicata la sanzione pecuniaria amministrativa nella modalità precedentemente assunta;
4. di predisporre nel corso del prossimo anno un disciplinare delle sanzioni di cui al D. Lgs. 152/2006 s.m.i e R.D. n. 1775/1933 s.m.i. quale metodologia dei criteri per la determinazione delle relative sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 11 della L. n. 689/1981 s.m.i.;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito della regione Abruzzo sezione Urbanistica e Territorio, sul bollettino ufficiale regionale (BURA) e sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.==

Il Dirigente

(dott. Sergio Iovenitti)

Certificatore: Aruba S.p.A.

Validità: dal 11.04.2019 al 11.04.2022

Firma digitale: n. 613094000274006

O

L'Estensore

dott.ssa Edy Tarquini
(firmato elettronicamente)